

Diritto Civile – 1° modulo

Responsabilità civile

Lezione 1°-Traccia

Introduzione

prof. Angelo Venchiarutti
Email: avenchiarutti@units.it
Dipartimento IUSLIT
Università degli Studi di Trieste

La responsabilità civile extracontrattuale

- Titolo «*Dei fatti illeciti*»; artt. 2043-2059 c.c.
- Art. 2043 c.c.: «Risarcimento per *fatto illecito*»
- Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il danno ingiusto a risarcire il danno»
- *Responsabilità per fatto illecito*
- «*Illecito*» >>> «*sanzione*» (impostazione tradizionale: mezzo di prevenzione e sanzione di un comportamento riprovevole dell'agente)
- Sostanza e funzione della r.c. ? Nella sostanza artt. 2043 c.c. ss. : *peculiare obbligazione – risarcitoria – sorge indipendentemente da una relazione preesistente tra il titolare del diritto alla risarcimento (vittima, danneggiato) e il soggetto obbligato al risarcimento;*

La responsabilità civile extracontrattuale

Art. 1173 c.c.: Obbligazioni nascenti da fatto illecito

- 2043 c.c.: responsabilità da fatto illecito; extracontrattuale; aquiliana;



- *Il costo dell'evento dannoso debba restare a carico di chi lo ha subito o invece va trasferito ad un altro soggetto*

La responsabilità civile extracontrattuale

- Funzione – *in prima approssimazione* – se un evento dannoso debba restare a carico di chi lo ha subito o invece ...
 - in caso di esito positivo del giudizio di responsabilità, *il costo del danno viene trasferito in capo ad un soggetto diverso rispetto a quello che lo ha subito, il responsabile viene individuato in base alla ricorrenza in concreto di uno dei «criteri di imputazione» previsti ... con i quali si collega il danno al responsabile;*
 - Giudizio di responsabilità: *accertamento dell'esistenza di un danno giuridicamente rilevante; verifica di una relazione causale tra evento dannoso e una delle ipotesi di responsabilità; imputazione dell'obbl. risarcitoria; quantificazione del danno;*
- Funzione anzitutto *riparatoria*: concezione non esaustiva; aspetto riparatorio non è sufficiente a spiegare interamente la funzione dell'istituto
- Grande ampliamento operativo che l'istituto ha conosciuto nel corso degli anni

La responsabilità per danni e *illecito civile*

- Concezione tradizionale: identifica la fattispecie idonea ad attivare la tutela risarcitorio extracontrattuale, un «*fatto illecito*»
- Radici storiche: identificazione del risarcimento come sanzione si fonda su una *duplice idea*:
 - Risarcimento per equivalente unica *forma generale* di tutela civile; in realtà il quadro delle tutele più articolato e complesso; non vi è più ragione per riservare al fatto che dà luogo alla r.c. extracontrattuale, il nome di «*illecito civile*»;
 - Responsabilità sorge solo a seguito di condotta del soggetto definibile come «illecita» - salvo eccezioni -: «illecita» dunque caratterizzata da *colpevolezza* - giudizio di disvalore del comportamento di chi è chiamato a rispondere del danno; la valutazione della condotta in termini di «colpevolezza» non costituisce più l'unico criterio di imputazione della resp. e neppure quello preminente;

La responsabilità per danni e *illecito civile*

- «Illecito»: solo nelle ipotesi in cui rileva la «colpevolezza»: bipartizione «*illecito in senso proprio*» e mera antiggiuridicità: presuppone criteri di imputazione della resp. >>> due poli: colpa e rischio: dubbi?
- Alla base sempre idea di illecito: condotta «vietata» e dunque illecita; funzione delle norme in materia di r.c. non è vietare certe condotte, bensì stabilire criteri di traslazione del danno che qualcun ha cagionato, dalla vittima da un altro soggetto;
- Sono le stesse categoria stessa del lecito e dell'illecito ad essere estranee per la caratterizzazione d'insieme del sistema di r.c.;
- Artt. 2043 c.c. definiscono (non *forma generale* di protezione del diritto dei privati, per le violazioni del principio del *neminem laedere*) ma ***una delle tecniche di tutela civile degli interessi: quella che ha il compito specifico di assicurare, ricorrendone i presupposti, la riparazione del danno ingiusto;***
- Resp. civile: centralità del danno» e del «risarcimento»